REGOLAMENTO (CEE) N. 2792/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità partendo dall'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19-21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (5), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi, durante il 1980 ; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (6) ;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio la Comunità ha riaffermato che, ogniqualvolta ciò sia possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei paesi in via di sviluppo meno progrediti : che è pertanto opportuno che i prodotti riportati nell'allegato A, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti, il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggetti ai dazi doganali ;

---

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. C 234 del 17. 9. 1979, pag. 87.
(3) GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.
(4) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che occorre prevedere misure che consentano di evitare ogni perturbazione grave in un settore dell'attività economica della Comunità, abilitando a tal fine la Commissione a ripristinare parzialmente o integralmente la percezione dei dazi doganali per evitare una tale perturbazione ;

considerando che la Commissione deve poter conoscere le importazioni realizzate nel quadro delle preferenze generalizzate ; che a tal fine gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissone sulle importazioni effettivamente realizzate distinte per paese d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980, i prodotti che figurano all'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B.

Per l'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. I prodotti riportati nell'allegato A, originari dei paesi elencati nell'allegato C, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale.

L'ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per la « Tequila » della sottovoce tariffaria 22.09 C V ex a) è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali da portare o minaciare di portare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali può essere parzialmente o integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi nei confronti del paese o dei paesi o territori che si trovano all'origine del danno. Tali misure possono ugualmene essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 43 del trattato, né quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 5

In virtù del presente regolamento, gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissione sulle importazioni effettuate, distinte per paese d'origine.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi :	
	A. Cavalli :	
	II. destinati alla macellazione (c)	2 %
	III. altri	12 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	b) altra	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate :	
	ex A. di piccioni domestici	7 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre :	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	B. di mare :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	e) Squali	4 %
	g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	4 %
	ex q) altri :	
	— Pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti :	
	b) congelati :	
	ex 7. altri :	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uova e lattimi	5 %
03.02	Pesci secchi salati o in salamoia ; pesci affumicati, cotti prima o durante l'affumicatura :	
	A. secchi, salati o in salamoia :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	10 %
	e) Salmoni salati o in salamoia	2 %
	ex f) Clupeiformi sp.p. in salamoia	8 %

NB: Per la spiegazione delle abbreviazioni vedi pag. 106.
(a) I prodotti agricoli che benficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) Il beneficio delle preferente non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.
(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autoritá competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.02 *(segue)*	II. Filetti :	
	ex d) altri :	
	— Clupeiformi sp.p. in salamoia	10 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, gelati secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	A. Crostacei :	
	I. Aragoste	7 %
	II. Astici (Homarus sp. p.) :	
	a) vivi	7 %
	b) altri :	
	1. interi	7 %
	2. non nominati	7 %
	III. Granchi e gamberi di acqua dolce	7 %
	IV. Gamberetti :	
	a) Pandalidi (Pandalidae sp.p.)	6 %
	ex c) altri :	
	— della famiglia Palaemonidae	6 %
	— della famiglia Penaeidae	6 %
	ex V. altri (scampi, ecc.)	
	— Peurullus sp.p.	7 %
	B. Molluschi, compresi i testacei :	
	II. Mitili	7 %
	IV. altri :	
	a) congelati :	
	1. Calamari :	
	aa) Ommastrephes sagittatus et Loligo sp.p.	4 %
	2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	6 %
	3. Polpi delle specie Octopus	4 %
	4. altri	4 %
	b) altri :	
	1. Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	4 %
	2. non nominati	4 %
04.06	Miele naturale	25 %
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	6 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie :	
	B. altri	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione ; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti :	
	A. Piume da letto e calugine :	
	II. altre	esenzione
	B. altri	esenzione
05.13	Spugne naturali :	
	B. altre	esenzione
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati :	
	A. freschi :	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	ex T. altri :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ; Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Zucche e zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
	— altri, esclusi sedano e prezzemolo dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati :	
	ex B. altri :	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :	
	B. altri :	
	I. Piselli, ceci e fagioli :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.05 *(segue)*	— Fagioli della specie « Phaseolus mungo »	esenzione
	— Ceci della specie « Cicer arietinum »	esenzione
	— altri	3 %
	III. non nominati :	
	— Piselli di Angola o ambrevado delle specie « Cajanus cajan »	esenzione
	— altri	3 %
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinamburs, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :	
	B. altri	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio) freschi o secchi, in guscio o senza guscio :	
	ex B. Banane :	
	— secche	6 %
	D. Avocadi	6 %
	E. Noci di cocco	esenzione
	H. altri :	
	— Mangoste e guaiave	esenzione
	— Manghi	5 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	ex E. altri :	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
08.04	Uve, fresche o secche :	
	B. secche	esenzione (1)
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di pecàn	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche :	
	F. altre	6 %

(1) Questa esenzione si applica soltanto per i paesi in via di sviluppo enumerati nell'allegato C.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
	— altre, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	ex B. Mirtilli neri (frutta del vaccinium myrtillus) e more	9 %
	ex D. altre :	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	8 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutta del vaccinium myrtillus)	4 %
	ex E. altre :	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) :	
	A. Albicocche	5,5 %
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre :	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :	
	A. Caffè :	
	I. non torrefatto :	
	a) non decaffeinizzato	esenzione (1)
	b) decaffeinizzato	10 %
	II. torrefatto :	
	a) non decaffeinizzato	12 %
	b) decaffeinizzato	15 %
	B. Bucce e pellicole	10 %
	C. Succedanei contenenti caffè	15 %

(1) Questa esenzione si applica soltanto per i paesi in via di sviluppo enumerati nell'allegato C.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.02	Tè :	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
09.04	Pepe (del genere « Piper ») ; pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») :	
	A. non tritati né macinati :	
	I. Pepe :	
	b) altro	5 %
	II. Pimenti :	
	c) altri	5 %
	B. tritati o macinati :	
	I. Pimenti del genere « Capsicum »	7 %
	II. altri	7 %
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo :	
	A. macinati	5 %
	B. altri	4 %
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	12 %
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :	
	A. non tritati né macinati :	
	II. altri :	
	a) Noci moscate	2 %
	B. tritati o macinati :	
	I. Noci moscate	3 %
	II. Macis	esenzione
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro :	
	A. non tritati né macinati :	
	I. di anice	esenzione
	II. di badiana	11 %
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro :	
	b) altri :	
	2. non nominati	esenzione
	B. tritati o macinati :	
	I. di badiana	12 %
	III. altri	esenzione
09.10	Timo, alloro, zafferano ; altre spezie :	
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo :	
	I. non tritati né macinati	4 %
	II. tritati o macinati :	
	b) altri	5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
11.04	Farine di legumi da granella, secchi, della voce 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semole di sago e tuberi compresi al n. 07.06 :	
	A. Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05	5 %
	B. Farine delle frutta del capitolo 8 :	
	I. di banane :	
	— denaturate (a)	esenzione
	— altre	6 %
	II. altre :	
	— Castagne e marroni	7,5 %
	— non nominati	5 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	C. Semi da foraggio:	
	II. Trifoglio (Trifolium sp.p.)	essenzione (1)
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
	C. Fave tonka	esenzione
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte ; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :	
	C. Semi di carrube :	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	esenzione
	II. altri	6 %
	D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali :	
	A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	A. Succhi ed estratti vegetali :	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	esenzione (*)
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	esenzione
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
	VIII. altri :	
	a) medicinali	esenzione

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.
(1) Questa esenzione si applica soltanto per i paesi in via di sviluppo enumerati nell'allegato C, a condizione che le disposizioni comunitarie in materia di sementi siano rispettate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
13.03 *(segue)*	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	ex I. allo stato secco escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	esenzione
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili) :	
	A. Vimini :	
	II. altri	esenzione
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione
15.03	Stearina solare ; oleostearina ; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati :	
	A. Stearina solare e oleostearina :	
	II. altre	3 %
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	esenzione
	C. altri	5 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :	
	A. Oli di fegato di pesci :	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :	
	A. Grasso di lana greggio	esenzione
	B. altri	esenzione
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino :	
	II. altro	6 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.07 *(segue)*	D. altri oli :	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) :	
	a) greggi :	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	b) altri :	
	ex 2. non nominati :	
	— Olio di palmisti e di cocco	6,5 %
	II. altri :	
	a) Olio di palma :	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati :	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati ; fluidi :	
	ex aa) greggi :	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri :	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	A. Acido stearico	2 %
	B. Acido oleico	5 %
	C. altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione	esenzione
	D. Alcoli grassi industriali	6 %
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose :	
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	11 %
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente ; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente :	
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	esenzione

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.15 *(segue)*	B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente :	
	II. altre	esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente :	
	B. altre	esenzione
15.17	Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :	
	A. Degras	esenzione
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :	
	II. altri :	
	a) Morchie o fecce di olio : paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
	b) non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :	
	ex bb) altre :	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto :	
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	1 %
	C. di 1 kg o meno	9 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei :	
	A. Caviale e succedanei del caviale :	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	ex F. Boniti e sgombri	19 %
	G. altre :	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :	
	A. Granchi	6,5 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. » e delle lumache	6 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »	3 % + em con riscoss. mass. del 23 %
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	5 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
	D. altri	7 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato	11 %
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	11 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misure inferiori al 50 % in peso :	
	B. altri :	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	3 % + em
	II. non nominate :	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata « papad »	esenzione
	— altre	3 % + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice, corn-flakes » e simili	2 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :	
	A. Pane croccante detto « Knäckebröd »	3 % + em con riscoss. mass. del 24 % + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	esenzione + em con riscoss. mass. del 20 % + daf
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione + em
	D. altri	5 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione :	
	A. Preparazioni dette « pan pepato » (pain d'épices)	5 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	ex C. altri, esclusi « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci ..	15 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	16 %
	ex F. Capperi	12 %
	ex H. altri, compresi i miscugli :	
	— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	ex A. aventi tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex B. altre :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.04 *(segue)*	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	ex II. non nominate :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. Marmellate di agrumi :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
	ex b) altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex III. non nominate :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	I. di più di 1 kg :	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
	— altre	7 %
	II. di 1 kg o meno :	
	— Mandorle, noci comuni e nocciole	14 % (*)
	— altre	8 %
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	a) Zenzero	10 %(*)
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 %+ (P) (*)
	bb) altri	10 % (*)
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 %+ (P) (*)
	bb) altri	10 % (*)
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P) (*)
	2. altre	25 % (*)
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %.....	25 % + (P) (*)
	bb) altre	25 % (*)
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P) (*)
	bb) altre	25 % (*)
	e) altre frutta :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P) (*)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 % (*)
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P) (*)
	2. altri	25 % (*)
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P) (*)
	4. Uve	18 % + (P) (*)
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	8 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	9. Miscugli di frutta :	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	12 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	11 % + (P)
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P) (*)
	4. Uve	19 % + (P) (*)
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta :	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	12 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	ex ee) Miscugli di frutta :	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	12 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % (*)
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % (*)
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % + (P) (*)
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % + (P) (*)
	ex 2. altri :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % (*)
	— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % (*)
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	3. di limoni o di altri agrumi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)
	ex bb) altri :	
	— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)
	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % (*)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %(*)
	bb) altri :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % (*)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 % (*)
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 % (*)
	22. non nominati	18 % (*)
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P) (*)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore ál 30 %	14 % (*)
	cc) senza zuccheri addizionati	15 % (*)
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P) (*)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P) (*)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % (*)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % (*)
	ex cc) senza zuccheri addizionati :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % (*)
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 % (*)
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P) (*)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 % (*)
	33. senza zuccheri addizionati	18 % (*)
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :	
	ex A. Essenze di caffè	9 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze	esenzione
	C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè :	
	II. altri	2 % + em
	D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè :	
	II. altri	6 % + em
21.03	Farina di senapa e senapa preparata :	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	I. di 1 kg o meno	esenzione
	II. di più di 1 kg	esenzione
	B. Senapa preparata	9 %
21.04	Salse ; condimenti composti :	
	B. Salse a base di purè di pomodoro	6 %
	ex C. altri :	
	— prodotti a base di ketchup di pomodoro	8 %
	— altri, escluse le salse a base di olio vegetale	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate :	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
	II. Lieviti di panificazione :	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em
	III. altri	10 %
	B. Lieviti naturali morti :	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
	II. altri	3 %
	C. Lieviti artificiali preparati	4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	4 % + em
	G. altre :	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	— Cuori di palma	9 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve :	
	A. Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 :	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
22.03	Birra	14,5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande :	
	C. Bevande alcoliche :	
	V. altri, presentati in recipienti contenenti :	
	ex a) due litri o meno :	
	— Tequila	1,30 UCE per % vol e per hl + 5 UCE per hl
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :	
	B. di legumi	3 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	esenzione
	C. non nominati	6 %
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco :	
	A. Sigarette	87 % (*)
	B. Sigari e sigaretti	42 % (*)
	C. Tabacco da fumo	110 % (*)
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	19 % (*)

Abbreviazioni

(P) : significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi ;

em : significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

daf : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti ;

daz : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
810 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
066 Romania
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1979 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
810 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana [1]
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

[1] L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud